

CIRCOLARE 28.05.2021

Bonus investimenti beni materiali utilizzabile in un'unica quota

Il DL Sostegni-bis estende tale possibilità anche ai soggetti con ricavi superiori a 5 milioni

Il DL "Sostegni-bis"¹ amplia la possibilità di utilizzare in un'unica soluzione il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex L. 178/2020).

In merito all'utilizzo del credito d'imposta, il credito d'imposta ex L. 178/2020 è utilizzabile in compensazione in **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni "ovvero di avvenuta interconnessione per i beni "Industria 4.0". La legge dispone inoltre che i soggetti con ricavi/compensi **inferiori a 5 milioni** possano invece beneficiare dell'agevolazione in un'unica quota annuale per gli investimenti effettuati in beni "ordinari", materiali e immateriali, dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021.

L'art. 20 del DL "Sostegni-bis" introduce il nuovo comma 1059-*bis*, in base al quale "per gli investimenti in **beni strumentali materiali** diversi da quelli indicati nell'**allegato A** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. **232**, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di **ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale**".

Pertanto il credito d'imposta può essere utilizzato in un'unica soluzione anche dai soggetti con ricavi/compensi **uguali o superiori a 5 milioni di euro**, per gli investimenti in beni strumentali materiali "ordinari" effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021.

Il riferimento della nuova disposizione introdotta dal DL "Sostegni-bis" ai beni materiali diversi da quelli indicati nell'Allegato A alla L. 232/2016 comporta invece che per gli investimenti in beni **immateriali "ordinari"** effettuati nel suddetto periodo da soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni non troverebbe applicazione la possibilità di utilizzare il credito d'imposta in un'unica soluzione; in tal caso il credito d'imposta sarebbe quindi utilizzabile in tre quote annuali.

Resta inoltre ferma la modalità di utilizzo in tre quote annuali per gli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" effettuati nel 2022 e per tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali

¹ L'art. 20 del DL 25 maggio 2021 n. 73

“Industria 4.0” effettuati nell’intero periodo agevolato.
La **tabella** in calce riepiloga le modalità di utilizzo descritte.

Con particolare riferimento all’utilizzo del credito d’imposta, Marco Calabrò, dirigente del Ministero dello Sviluppo economico, ha affermato che il periodo di compensazione di tre anni, o un anno a determinate condizioni, va considerato come **periodo minimo** di compensazione, per cui non ci sono limiti a riportare a nuovo le eccedenze.

Ferma restando l’assenza di una circolare dell’Agenzia delle Entrate relativamente al credito d’imposta ex L. 178/2020, sulla base di tali dichiarazioni la stampa ritiene del settore possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta anche oltre il suddetto periodo.

Tipologia di investimento	Soggetti con ricavi/compensi < a 5 milioni di euro	Soggetti con ricavi/compensi ≥ a 5 milioni di euro
Beni materiali “ordinari” 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale
Beni materiali “ordinari” 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali “ordinari” 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali “ordinari” 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni materiali “4.0” 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni materiali “4.0” 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali “4.0” 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali “4.0” 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo

Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta o chiarimento.

Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell'opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.